



Regolamento di Mediazione di *DPL Mediazione & Co.*

INDICE

Art. 1 Introduzione al Regolamento

A) Definizioni

B) Le fonti della Mediazione

C) I principi della Mediazione e dell'attività del Mediatore

D) Oggetto del Regolamento

E) Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 Avvio della Mediazione

Art. 3 Nomina del Mediatore e neutralità, imparzialità, indipendenza e sostituzione del Mediatore

Art. 4 Luogo della Mediazione

Art. 5 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti

Art. 6 Tirocinio in Formazione e Aggiornamento del Mediatore

Art. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore

Art. 8 Proposta di conciliazione del Mediatore

Art. 9 Avvio Unilaterale

Art. 10 Presenza delle parti e rappresentanza^[1] e assistenza^[2]

Art. 11 Conclusione della Mediazione

Art. 12 Responsabilità delle parti

Art. 13 I criteri di determinazione delle indennità

Art. 14 Effetti della cancellazione e della sospensione dall'Organismo

Art. 15 Trattamento dati sensibili

Nota informative sul calcolo delle spese di Mediazione

Allegato I. Indennità di Mediazione

Allegato II. Codice etico di condotta dei Mediatori e dell'Organismo

Allegato III. Scheda di valutazione

Allegato IV. Assunzione Incarico e dichiarazione di imparzialità e riservatezza

Allegato V. DM 182/2002

ART. 1 INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contiene l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.

Il presente Regolamento recepisce automaticamente tutte le successive modifiche che il Legislatore dovesse apportare.

A) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a. **Mediazione:** ai sensi dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, l'attività svolta dal Mediatore, terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

La Mediazione si distingue in:

Mediazione obbligatoria: le Parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire il procedimento di Mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; vi rientrano le controversie vertenti le materie elencate all'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche. Le materie in cui la legge prevede l'obbligatorietà dell'avvio della procedura di Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti di consorzio, contratti di somministrazione, opposizione a decreto ingiuntivo, contratti di franchising, contratti d'opera, contratti di sub-fornitura, contratti di associazione in partecipazione, contratti di rete, società di persone.

Mediazione facoltativa: le Parti di una controversia civile o commerciale non sono obbligate ad esperire il procedimento di Mediazione, ma usufruiscono della possibilità prevista dall'art. 2 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche di accedervi per la conciliazione di qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili;

Mediazione delegata: nel corso di un giudizio civile, il giudice invia - rimette le Parti in Mediazione. In tal caso l'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5-*quater* del D.lgs 28/2010.

Mediazione concordata: ai sensi dell'art. 5-*sexies*, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, è la previsione indicata in un contratto, uno Statuto ovvero un atto costitutivo di un ente in cui si prevede la c.d. clausola di Mediazione, con cui le Parti s'impegnano, laddove dovesse insorgere una controversia, ad esperire procedimento di Mediazione prima di rivolgersi al giudice o ad un arbitro.

- b. **Conciliazione:** ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 11, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, l'accordo amichevole della controversia raggiunto a seguito dello svolgimento della Mediazione.
- c. **Mediatore:** ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l'attività di Mediazione.
- d. **Organismo di Mediazione** (di seguito, *breviter*, **Organismo**): la società DPL Mediazione & Co. iscritta al n. 1075 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ove si svolge il procedimento di Mediazione.
- e. **Responsabile dell'Organismo:** la persona fisica, alla quale sono attribuiti i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente.
- f. **Segreteria:** la struttura di supporto che cura la gestione delle procedure di Mediazione.
- g. **Domanda di Mediazione:** la domanda depositata presso l'Organismo finalizzata all'introduzione della procedura di Mediazione, la quale deve indicare l'Organismo, le Parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
- h. **Adesione:** l'atto col quale il soggetto chiamato in Mediazione manifesta l'intendimento a partecipare alla procedura.
- i. **Primo incontro:** attività prevista dall'art. 8, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, ove il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e la modalità di svolgimento della Mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
- j. **Incontri successivi al primo:** l'attività di Mediazione svolta successivamente al primo incontro.
- k. **Verbale:** documento redatto dal Mediatore a seguito dello svolgimento dell'incontro di Mediazione.
- l. **Verbale di accordo:** verbale redatto dal Mediatore a seguito del raggiungimento dell'accordo fra le Parti.
- m. **Verbale negativo:** verbale redatto dal Mediatore, allorché a seguito dell'attività di Mediazione, l'accordo fra le parti non è raggiunto.
- n. **Verbale di mancata adesione:** verbale redatto dal Mediatore, allorché la Parte invitata a partecipare al procedimento di Mediazione, non aderisca all'invito.
- o. **Parte:** persona fisica (privati), impresa, professionista, associazione, ente, condominio, Pubblica Amministrazione nei casi previsti dalla normativa vigente che possono accedere alla procedura di Mediazione.
- p. **Centro di interesse:** più soggetti portatori del medesimo interesse.
- q. **Tirocinio:** attività di partecipazione e assistenza agli incontri di Mediazione volto all'adempimento degli obblighi formativi, come previsto dalla normativa.

B) Le fonti della Mediazione

Il presente Regolamento è redatto in conformità alle vigenti norme in materia di Mediazione, che qui di seguito si elencano:

- a. Direttiva 2008/52/CE "Mediazione in materia civile e commerciale"

- b. D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
- c. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, c.d. “decreto del fare”
- d. D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”
- e. Art. 2643, co. I, n. 12 *bis* codice civile - “Atti soggetti a trascrizione”
- f. Art. 71 *quater* disp. att. codice civile, in punto di procedura di Mediazione in materia condominiale
- g. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”
- h. Regolamento 2006/04/CE “Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori”, c.d. Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
- i. Direttiva 2011/13/UE “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE”, c.d. Direttiva sull'ADR per i consumatori.
- j. Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 in attuazione della Legge 26 novembre 2022 n. 206 “*Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*”
- k. D.M. 150/2023 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di Mediazione e dell’elenco dei formatori per la Mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

C) I principi della Mediazione e dell’attività del Mediatore

L'attività di Mediazione, come definita all’art. 1, A) Definizioni, n. i) del presente Regolamento, s’ispira ai seguenti principi:

- a. **incoercibilità**: le parti non sono obbligate alla partecipazione alla Mediazione né al raggiungimento della Conciliazione, salvo i casi in cui la Mediazione è condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione. Nei casi di Mediazione obbligatoria, il giudice, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di Mediazione, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 12bis D.lgs. n. 28/2010);

- b. **equità**: la Conciliazione deve contemperare gli interessi ed i bisogni di tutte le Parti, senza disparità alcuna;
- c. **autonomia**: le Parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del Mediatore sulla formazione dell'accordo; possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi;
- d. **rapidità**: la Mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi su consenso scritto delle Parti;
- e. **economicità**: le Parti sono tenute a corrispondere all'Organismo la sola indennità, fissa e determinata in ragione del valore della controversia, oltre al versamento delle spese di avvio;
- f. **riservatezza**: ai sensi degli artt. 9 (“dovere di riservatezza”) e 10 (“inutilizzabilità e segreto professionale”), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (vedasi *infra* art. 7).

La Mediazione non pregiudica la possibilità per le Parti di promuovere l'azione giudiziaria, ovvero la procedura arbitrale, per la tutela dei propri diritti.

Atteso che la Mediazione è uno strumento di *Alternative Dispute Resolution*, a carattere facilitativo e fondato sui bisogni ed interessi delle Parti, l'attività del Mediatore deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a. **imparzialità**: il Mediatore è terzo imparziale, neutrale e indipendente rispetto alle Parti. Laddove dovesse sussistere un conflitto di interessi, il Mediatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è Responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità;
- b. **indipendenza**: indica la terzietà del Mediatore rispetto alle parti ed all'oggetto della causa nonché l'assenza di qualsiasi legame oggettivo per un corretto e sollecito espletamento dell'incarico;
- c. **idoneità**: il Mediatore deve essere iscritto in apposito albo professionale per l'esercizio della propria attività;
- d. **professionalità**: il Mediatore è esperto delle tecniche di Mediazione e di negoziazione, ma è altresì conoscitore del contesto giuridico in cui il procedimento di Mediazione deve essere amministrato e condotto. Il Mediatore deve rappresentare, con la sua attività, uno stimolo per le Parti ed i loro difensori affinché si agevoli, per quanto possibile, il raggiungimento della Conciliazione;
- e. **responsabilità**: il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. Dell'opera del Mediatore rispondono quest'ultimo e l'Organismo. L'Organismo ha stipulato polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione, a garanzia di eventuali pretese derivanti dallo svolgimento dell'attività di Mediazione.

- f. **obblighi di aggiornamento:** il Mediatore è tenuto all'adempimento degli obblighi formativi; il mancato assolvimento a tali obblighi, non consente al Mediatore di esercitare attività di Mediazione.

D) Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- a. l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo per lo svolgimento dell'attività di Mediazione, come definita al precedente art. 1, lett. A);
- b. i requisiti richiesti al Mediatore al fine di poter essere iscritto nell'elenco tenuto presso l'Organismo;
- c. i criteri di scelta e di incarico del Mediatore iscritto all'Organismo, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 150/2023;
- d. l'inquadramento giuridico del rapporto tra l'Organismo e il Mediatore;
- e. i compensi previsti per il Mediatore e le modalità di pagamento dei medesimi;
- f. le modalità di svolgimento del Tirocinio in formazione e aggiornamento del Mediatore;
- g. le modalità di svolgimento dei singoli incontri di Mediazione, di stesura dei verbali di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- h. le modalità dello svolgimento delle Mediazioni in modalità telematica;
- i. le modalità con cui il Mediatore formula la proposta di conciliazione, prevista dall'art. 11, co. I e II, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche;
- j. l'indennità di Mediazione dovuta dalle Parti.

E) Ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di Mediazione gestite dall'Organismo, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge.

1. Oggetto della Mediazione possono essere le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.

La qualificazione della natura e l'indicazione del valore della controversia spettano alla Parte che deposita la domanda.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando, personalmente

o tramite il proprio procuratore o rappresentante legale, presso la sede dell'Organismo DPL Mediazione & Co. la domanda di avvio secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:

- a. l'indicazione dell'Organismo di Mediazione e del tribunale del luogo territorialmente competente a conoscere la controversia;
- b. il nome, i dati identificativi (luogo e data di nascita, codice fiscale/ partita iva, residenza/sede legale), e i recapiti delle Parti nonché di eventuali rappresentanti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c. l'oggetto della lite;
- d. le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre Parti;
- e. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile (vedasi *infra* art. 13). Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 29 del d.m. n. 150/2023.
- f. l'elenco di eventuali documenti che si intendono produrre pubblicamente e l'elenco di quelli riservati al Mediatore.
- g. la modalità di svolgimento della Mediazione (presenza o telematica).

La domanda di Mediazione deve essere corredata dai documenti in corso di validità (carta d'identità e codice fiscale) della parte istante e dell'eventuale legale, visura in caso di persone giuridiche e documento d'identità del legale rappresentante, procura conferita al legale.

2. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. La domanda di Mediazione può essere presentata dalla Parte istante o da tutte le Parti congiuntamente presso le varie sedi dell'Organismo territorialmente competente (ove non presente una sede territorialmente competente, presso la sede centrale di Milano, via Ruggero Di Lauria 12/b, previa verifica con la segreteria della possibilità di radicare tramite convenzione con altro Organismo) tramite posta certificata o posta ordinaria, o tramite il sito www.dplmediazione.eu (previa apposita registrazione). Si precisa che nella domanda di Mediazione dovranno essere inseriti i dati necessari per la fatturazione e che solo a seguito del pagamento delle spese di avvio e di primo incontro, secondo le tabelle riportate nell'art. 13 del suddetto Regolamento, potrà svolgersi il primo incontro di Mediazione. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

3. La Segreteria dell'Organismo verifica la completezza della domanda di Mediazione. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza degli elementi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, la Segreteria invita la Parte istante a provvedere al perfezionamento del deposito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura: decorso inutilmente il termine indicato potrà procedere all'archiviazione della pratica.

4. La domanda di Mediazione, la designazione del Mediatore, la sede, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, nei modi previsti dalla legge e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010, la parte istante può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di Mediazione già presentata all'Organismo di Mediazione, fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere con la notifica.

5. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione, mediante apposito modulo o altro documento equipollente contenente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, tempestivamente, e comunque entro sette giorni antecedenti all'incontro per ragioni organizzative. In fase di adesione, la parte dovrà specificare se l'incontro verrà svolto in presenza o in videoconferenza. La richiesta di rinvio del primo incontro è subordinata all'invio del modulo di adesione e dovrà pervenire con un preavviso di almeno sette giorni, previo consenso della parte istante. A seguito dell'adesione, la segreteria dell'ODM invierà fattura da corrispondere a vista.

ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E NEUTRALITA', IMPARZIALITA', INDIPENDENZA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. All'atto della presentazione della domanda di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda di Mediazione, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

2. Il Mediatore è nominato, dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti presso l'Organismo DPL Mediazione & Co. che siano in possesso dei requisiti di cui al D.M. 150/2023. La lista dei mediatori è consultabile sul sito <https://mediazione.giustizia.it> e sul sito dell'organismo.

3. L'Organismo designa il Mediatore o i Mediatori (c.d.- coMediazione) tenuto conto della specifica competenza professionale degli stessi, rispetto alla materia oggetto della Mediazione, e tenuto conto anche della competenza e esperienza professionale maturata. Nello specifico, nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

4. In caso di domanda congiunta, la scelta del Mediatore può essere effettuata anche tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa concordemente dalle parti. Qualora l'Organismo ritenga di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del Mediatore avverrà in conformità ai criteri indicati al primo capoverso.

5. Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di assunzione dell'incarico, di imparzialità e di indipendenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10 ss.mm.ii, come da allegato sub IV). Il Mediatore non può assumere l'incarico nel caso siano sussistenti cause di incompatibilità previste dal codice etico di cui all'allegato II, oltre che dalle norme dei codici deontologici dei rispettivi ordini di appartenenza. Il Mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la Mediazione. Salvo diverso accordo, sottoscritto dalle parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

6. Il mediatore non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti; inoltre il mediatore deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

7. Qualora sussistano situazioni che possano, o possano sembrare, intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore è tenuto ad informare l'Organismo e le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Il Mediatore ha, altresì l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità

all'Organismo entro due giorni dall'avvenuta nomina. Il Mediatore è tenuto a comunicare all'Organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico, come previsto dal Codice etico di cui all'allegato B. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà a sostituire il Mediatore.

8. Per ragioni di convenienza l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro Mediatore di pari esperienza. In ogni caso, qualora le parti richiedano congiuntamente la sostituzione del Mediatore a procedura già iniziata e per comprovati motivi, il Responsabile dell'Organismo procederà alla sostituzione. Qualora invece il Mediatore da sostituire sia il Responsabile dell'Organismo, verrà nominato automaticamente a rotazione uno dei mediatori con maggiore anzianità di iscrizione all'interno dell'Organismo.

ART. 4 LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito dell'Organismo di Mediazione tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, lo svolgimento della procedura può essere fissato in un altro luogo con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

2. Qualora la competenza territoriale dovesse essere radicata in luogo diverso da quelli delle sedi principali dell'Organismo di Mediazione, quest'ultimo potrà mettere a disposizione ulteriori sedi nel rispetto della predetta competenza avvalendosi dell'articolo 6, comma 1, lettera t) del DM 150/23. Pertanto, l'organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs 28/2010 ss.mm.ii. la competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

3. Ciascuna parte può chiedere che l'incontro di Mediazione si svolga in presenza o in modalità telematica. Ciascuna parte può, anche quando la Mediazione non è svolta in modalità telematica, chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.

4. Quando la Mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

5. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di Mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

A tal proposito si precisa che:

- a. le piattaforme dell'Organismo sono conformi a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa;
- b. la sede dichiara di possedere una postazione, corredata da webcam, microfono e cuffie;
- c. la sicurezza dei dati assicura la confidenzialità delle informazioni, l'identificazione degli utenti, l'autenticazione e la crittografia delle informazioni;
- d. il sistema informatico è utilizzabile solamente da persone autorizzate;
- e. trattandosi di dati sensibili, il sistema garantisce la riservatezza dei dati, la loro integrità, la loro conservazione sotto la responsabilità del Responsabile di Organismo e ciò in conformità a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010 circa la garanzia dell'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.

La parte che abbia manifestato il consenso per iscritto a partecipare all'incontro di Mediazione attraverso la piattaforma telematica, riceverà da parte dell'Organismo una mail con il link per potersi collegare direttamente alla piattaforma. La piattaforma garantisce la gestione di tutti gli aspetti dell'incontro di Mediazione e consente ai partecipanti di comunicare, condividere informazioni e interagire con le altre parti tramite l'invio di documenti, presentazioni, lavagne, applicazioni e altro. Si precisa inoltre che il sistema garantisce al Mediatore, così come nell'ordinaria procedura, di condurre conversazioni riservate con ciascun soggetto coinvolto nel procedimento.

ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali". Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di Mediazione, che il Responsabile dell'Organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di Mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto

alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione.

5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

7. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

8. Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

ART. 6 TIROCINIO IN FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MEDIATORE

1. Conformemente alla normativa in vigore che prevede l'espletamento di dieci tirocini per l'iscrizione al Ministero in qualità di Mediatore civile e commerciale, l'Organismo di Mediazione consente di espletare gratuitamente il tirocinio di cui all'art. 23, comma 1, del DM 150/23.

2. Il Mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di

riservatezza rispetto alla procedura.

4. Il Tirocinio potrà essere svolto sia presenziando nello stesso luogo (stanza) ove si svolge la Mediazione, sia mediante collegamento da remoto (stanza diversa da dove si svolge la Mediazione ma collegata tramite specifica apparecchiatura elettronica) nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento. Quest'ultima modalità potrà essere svolta previa accettazione delle parti ed è, in ogni caso, espressamente esclusa la registrazione dell'incontro di Mediazione.

5. L'iscrizione nell'elenco dei Mediatori dell'Organismo, previa comunicazione al Ministero della Giustizia, avviene gratuitamente per i Mediatori che svolgono il percorso formativo di una durata non inferiore a 80 ore presso DPL Mediazione & Co. Qualora un soggetto sia già in possesso della qualifica professionale di Mediatore civile e commerciale, potrà iscriversi a DPL Mediazione & Co. dopo aver frequentato un corso di aggiornamento della durata di diciotto ore e aver sopportato il relativo costo. Non verranno richiesti ulteriori importi per l'iscrizione all'Organismo così come non verranno richiesti ulteriori somme per la cancellazione dallo stesso.

6. L'Organismo si riserva di organizzare eventi, anche gratuiti, nei quali verranno riconosciuti dei crediti valevoli ai fini dell'aggiornamento dei Mediatori nonché, previa delibera, crediti da parte dei singoli Ordini professionali.

7. Il Mediatore iscritto presso il codesto Organismo è tenuto a svolgere, conformemente all'art. 24 del DM 150/23, corsi di aggiornamento biennali della durata di non meno di diciotto ore e di trasmettere il relativo attestato alla segreteria dell'ODM. In caso di mancata ottemperanza di quanto sopra, l'ODM provvederà alla cancellazione del Mediatore per mancanza dei requisiti.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il procedimento si svolge senza formalità. Al primo incontro il Mediatore espone la funzione e la modalità di svolgimento della Mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Per il primo incontro l'Organismo assicura una disponibilità temporale non inferiore a due ore, prorogabile di ulteriore tempo nell'arco della medesima giornata, qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs 28/2010 e ss.mm.ii, il Mediatore terrà il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione.

3. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
4. Il Mediatore redige il verbale del primo incontro di Mediazione, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
5. Quando l'esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se le parti presenziano al primo incontro, indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo.
6. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Tutti gli atti depositati dalle parti, salvo espressa autorizzazione, si intendono coperti a riservatezza, ad eccezione della domanda di Mediazione, del modulo di adesione e delle procure che, al contrario, sono atti prodromici alla Mediazione e pertanto non coperti da riservatezza per le parti che partecipano alla procedura. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge. Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell'organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.

7. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine. Qualora il procedimento di Mediazione si protragga oltre il termine stabilito per legge, alle parti sarà richiesta la sottoscrizione di un modulo che configura l'assunzione di responsabilità relativa al decorso del predetto termine o ne verrà dato atto nel verbale di Mediazione sottoscritto dalle parti.

8. Il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato sulla base degli onorari previsti dal DM 182/2002 (v. allegato V) e che in ogni caso saranno comunque concordati tra le parti sulla base di preventivi rilasciati dai singoli esperti. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga

all'art. 9 D.Lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'[articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile](#). Con riferimento alla liquidazione dei compensi degli esperti, le parti concorderanno in fase d'incarico le modalità di liquidazione.

Art. 8 LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL MEDIATORE

1. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto, che verrà inoltrata tramite l'Organismo alle parti o ai loro legali, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R. Le parti sono libere di aderire alla predetta proposta mediante accettazione da far pervenire per iscritto all'Organismo entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta o nel maggior termine indicato dal Mediatore. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata. Successivamente verrà in ogni caso fissato un incontro conclusivo di Mediazione durante il quale si darà atto dell'accettazione o del rifiuto della proposta delle parti, allegandola al verbale.

2. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010. Nelle Mediazioni che richiedono specifiche competenze tecniche di cui all'art. 8 del D.lgs 28/2010 ss.mm.ii., l'Organismo può nominare un Mediatore ausiliare che affiancherà il Mediatore titolare. Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

3. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale o da inviare secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso, nel corso del procedimento, il Mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta: se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di Mediazione; nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

ART. 9 AVVIO UNILATERALE

1. La Parte istante, nel caso di mancata partecipazione all'incontro di Mediazione della Parte invitata al predetto incontro, può proseguire unilateralmente la Mediazione e chiedere all'Organismo di effettuare una seconda convocazione della parte chiamata, salvo il caso di comunicazione della volontà di non aderire al procedimento. In tal caso, la procedura di Mediazione si intenderà proseguita per la parte istante e la stessa non sarà

tenuta al pagamento delle indennità di Mediazione per incontri successivi al primo. Tali indennità saranno dovute solo nel momento in cui la parte chiamata aderirà al primo incontro ed insieme decideranno di proseguire.

In caso di richiesta di proposta unilaterale, il Mediatore, con l'ausilio della Segreteria dell'Organismo, provvederà alla comunicazione della predetta richiesta alla parte invitata, al fine di consentire alla stessa un'adesione successiva entro sette giorni prima dell'ulteriore incontro di Mediazione.

ART. 10 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

1. Le parti partecipano personalmente alla procedura di Mediazione, anche con le modalità di cui all'art. 8-bis del d.lgs. 28/2010. Ciascuna parte può chiedere all'ODM di partecipare da remoto o in presenza. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di Mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

3. In caso di mancanza della persona fisica o del rappresentante legale della persona giuridica, la segreteria dovrà ricevere preventivamente la documentazione necessaria e comprovante i poteri di rappresentanza e il Mediatore ne darà atto a verbale.

4. Le parti possono farsi assistere da uno o più. persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata dalle norme di legge.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 e quando la Mediazione è demandata dal giudice, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

6. Nella Mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato ed esercitare in ogni momento, anche in corso di procedura di Mediazione, la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato. In questo ultimo caso, i legali potranno intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di Mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 28/2010, anche con le modalità di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. 28/2010.

7. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di Mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo

giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

8. Quando la Mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

9. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla Mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di Mediazione.

10. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico Ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

ART. 11 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
- c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di Mediazione o dall'invito del giudice nella Mediazione delegata, salvo diverso accordo delle parti con il Mediatore e l'Organismo.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito verbale sottoscritto dalle parti, dagli eventuali procuratori e dal Mediatore, che ne certifica l'autografia. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo. Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

3. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato l'accordo medesimo sottoscritto dalle parti con l'indicazione del relativo valore. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti hanno aderito alla proposta del Mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dagli eventuali procuratori e dal Mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di

coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4. A conclusione della Mediazione svolta con modalità telematica il Mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'art 5 comma 1 del Dlgs 28/2010 e in caso di Mediazione demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al Mediatore che lo firma digitalmente e il documento sarà poi trasmesso dalla segreteria alle parti e/o agli avvocati, ove nominati. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla Mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.

5. Qualora tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con modalità telematica di cui all'art. 8bis Dlgs 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. In tutti gli altri casi, ai fini dell'efficacia esecutiva, l'accordo allegato al verbale andrà omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

7. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

8. In ogni caso, il rilascio del verbale, unitamente all'eventuale accordo ad esso allegato, è condizionato al pagamento delle indennità dovute. L'Organismo conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla data della loro conclusione. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di Mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di Mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

9. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio che sarà messa a disposizione del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'allegato III.

10. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione di cui all'art 840 quinquies cpc, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

1. Nelle procedure che prevedono termini di decadenza, la domanda di Mediazione dovrà necessariamente pervenire all'Organismo almeno 48 ore prima della scadenza del termine (ad esclusione dei giorni di sabato, di domenica e festivi) e comunque nei tempi necessari per consentire la notifica alla parte chiamata.

2. E' di competenza esclusiva delle parti: -l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione. DPL Mediazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito della domanda e che non siano da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo; -le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione; -l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -la determinazione del valore della controversia; -la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; - l'indicazione della competenza territoriale; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito della domanda alla conclusione della procedura.

ART. 13 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di Mediazione e le spese di Mediazione comprendenti il compenso del Mediatore. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

2. Le spese di avvio e le spese di Mediazione dovute dalle parti, in conformità al capo V del DM 150/23, sono stabilite dalle tabelle di cui allegato I del presente Regolamento (l'Organismo di Mediazione adotta la tabella delle spese di Mediazione per gli Organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A) e sono dovute dalla Parte istante al momento del deposito della domanda, a prescindere dall'adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall'esito del primo incontro. La Parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura. Nessun rimborso sarà previsto in caso di mancato svolgimento del primo incontro per rinuncia alla procedura qualora le notifiche alle parti chiamate siano già state effettuate.

3. La domanda di Mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore in applicazione del capoverso precedente. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 3 del presente Regolamento, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal Codice di procedura civile, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

4. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui al comma 3. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

5. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo applicherà le spese relative allo scaglione di valore tra 50.001,00 euro e 150.000,00 euro (scaglione indeterminabile medio). In ogni caso, se nel corso del procedimento di Mediazione o all'esito dello stesso il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Qualora invece il valore risulti indeterminato o indeterminabile di scaglione basso dovrà essere ricompreso nello scaglio di valore fino a €1.000, mentre le procedure

di valore indeterminato o indeterminabile alto dovranno essere ricomprese nello scaglione tra €250.001,00 e €500.000,00, ed entrambe le determinazioni saranno soggette e rideterminazione nel corso del procedimento. Le spese di avvio per tutte le procedure di valore indeterminabile saranno dovute per importo pari a €110.

6. Gli importi delle indennità di Mediazione secondo il corrispondente scaglione di riferimento possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a. esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b. complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al Mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

7. Le spese di cui ai commi 1 e 2 e di cui alle tabelle allegate sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di Mediazione e al momento dell'adesione. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di Mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

8. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di Mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di Mediazione di cui alle tabelle allegate.

9. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di Mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

10. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

11. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

12. Quando una parte si trova nelle condizioni per essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in conformità dell'art. 15-ter D.lgs 28/2010 ss.mm.ii., si applicheranno le disposizioni del capo II-bis del medesimo decreto e la parte sarà tenuta a presentare all'Organismo delibera di ammissione rilasciata dal consiglio dell'ordine degli avvocati

del tribunale del luogo territorialmente competente.

ART.14 EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE E DELLA SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO

Nell'ipotesi di cancellazione o sospensione dell'Organismo, quest'ultimo ne darà immediata comunicazione ai Mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Nell'ipotesi di cancellazione o sospensione dell'ente formazione, quest'ultimo ne darà immediata comunicazione ai formatori e agli iscritti ai corsi.

In ogni caso l'Organismo e l'ente di formazione attestano al Responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.

La procedura di Mediazione in caso di cancellazione o di sospensione, può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del DM 150/23.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

In applicazione dell'art. 47 del DM 150/23, i dati sensibili e giudiziari forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività di cui ai capi II, III e VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45 DM 150/23 verranno trattati nel rispetto e in conformità del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003, con l'adozione tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati.

ALLEGATO I INDENNITA' DI MEDIAZIONE

L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A.

Gli importi di cui sopra saranno dovuti oltre le spese vive. Tali spese, che verranno quantificate, sono costituite dagli esborsi documentali effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione in digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16 comma 4 del DM 150/2023.

BENEFICI FISCALI

In base al DM del 1° agosto 2023 vi è il riconoscimento di un credito di imposta, ex art. 20, commi 1-2, del Decreto Legislativo 28/2010 che riconosce alle parti:

ipotesi A) in caso di raggiungimento dell'accordo

1) Credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli ODM fino al raggiungimento di €600,00

2) Se la Mediazione è condizione di procedibilità anche un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza alla procedura di Mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi) fino concorrenza di €600,00.

Limite complessivo di massimo €600,00 per procedura, per un massimo annuo di

i) €2.400,00 per le persone fisiche;

ii) €24.000,00 per le persone giuridiche.

ipotesi B) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo

I crediti di imposta, come precisati alla lettera A) sono ridotti alla metà.

Inoltre, si aggiunge:

Ipotesi C) in caso di estinzione del giudizio a seguito di raggiungimento dell'accordo di Mediazione, un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in giudizio fino a concorrenza di euro 518,00.

AGEVOLAZIONI FISCALI IN MEDIAZIONE

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

GRATUITO PATROCINIO

In caso di possesso dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 15ter del D.lgs 28/2010 ss. mm. ii., come modificato dalla Legge 149/2022, l'interessato può fare domanda di ammissione al COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) ove ha sede l'Organismo di Mediazione competente. La delibera di ammissione deve essere inviata all'ODM ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di Mediazione.

In caso di Mediazione di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010 e se sussistono i presupposti di cui all'art. 15 ter del medesimo decreto legislativo, la parte può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello stato al fine di proporre la domanda o di partecipare al relativo procedimento (art. 15-quater "istanza per l'ammissione anticipata")

ALLEGATO II

CODICE ETICO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

1. Formazione continua:

I mediatori devono possedere una formazione adeguata e impegnarsi a mantenere e aggiornare continuamente le proprie competenze, con particolare attenzione alle tecniche di mediazione risoluzione dei conflitti. I mediatori devono partecipare regolarmente a programmi di aggiornamento professionale per migliorare le loro competenze e conoscenze nel campo della mediazione.

2. Rispetto del Regolamento:

I mediatori devono rispettare i principi stabiliti dal regolamento di DPL Mediazione e dalle normative di riferimento.

3. Imparzialità e indipendenza:

Prima di iniziare ogni procedimento di mediazione, i mediatori devono sottoscrivere apposito incarico, unitamente a una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e comunicare immediatamente qualsiasi circostanza che possa compromettere tali principi.

4. Competenza nella gestione della mediazione:

Il mediatore deve valutare attentamente la propria competenza in relazione alla materia e alla complessità della controversia. Qualora ritenga di non possedere le competenze necessarie per gestire adeguatamente la procedura di mediazione, ha l'obbligo di rifiutare l'incarico. Questo assicura che il processo di mediazione sia condotto da professionisti adeguatamente qualificati, garantendo così un elevato standard di qualità e professionalità.

5. Condotta imparziale:

I mediatori devono sempre agire e apparire imparziali e neutrali verso le parti e i loro consulenti. Devono rifiutare o interrompere il proprio incarico se emergono elementi che impediscono il mantenimento di tali atteggiamenti.

6. Chiarezza procedurale:

I mediatori devono assicurarsi che le parti comprendano e accettino gli scopi, la natura del procedimento di mediazione, il ruolo del mediatore e degli obblighi di riservatezza e le indennità di mediazione applicate.

7. Diligenza:

I mediatori devono svolgere il proprio ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla natura della controversia, dal numero di incontri e dal compenso.

8. Assenza di pressioni:

I mediatori non devono esercitare alcuna pressione sulle parti.

9. Riservatezza:

I mediatori devono mantenere riservate tutte le informazioni emerse dalla mediazione, salvo disposizioni di legge o motivi di ordine pubblico.

10. Esclusività dell'incarico:

I mediatori non possono svolgere funzioni di consulente, difensore o arbitro tra le stesse parti sulla stessa controversia, né ricevere incarichi professionali dalle parti per due anni dalla conclusione della mediazione.

11. Compensi:

I mediatori non possono ricevere compensi direttamente dalle parti per la propria attività.

12. Gestione degli incontri:

I mediatori devono gestire gli incontri di mediazione in modo che tutte le parti abbiano la possibilità di esprimersi liberamente e di discutere le loro preoccupazioni in un ambiente sicuro e rispettoso.

13. Professionalità e integrità:

I mediatori devono mantenere un comportamento professionale e integro in ogni fase del procedimento.

14. Rapporti con gli Avvocati:

I mediatori devono mantenere un atteggiamento imparziale e indipendente anche nei confronti degli avvocati che assistono le parti. I mediatori devono collaborare con gli avvocati per facilitare il processo di mediazione, assicurandosi che il ruolo di ciascun partecipante sia chiaro e rispettato.

Se un mediatore viola il presente Codice etico, anche su segnalazione della parti, il Responsabile deve prendere provvedimenti adeguati, che possono includere la sospensione o revoca dell'incarico, previa un'ammonizione scritta.

CODICE ETICO DI DPL MEDIAZIONE

Il Codice Etico è il documento che riporta i principi fondamentali sui quali è fondato l'Organismo e che tutti i destinatari sono obbligati a rispettare scrupolosamente per mantenere l'alto profilo morale e deontologico che vuole essere rappresentato con estrema chiarezza e serietà.

Al suo interno sono descritti i diritti e i doveri etico-morali di ogni partecipante, sia nei confronti dello stesso Organismo che verso tutti i terzi e gli utenti che intrattengono con esso rapporti a qualsiasi titolo.

Il Codice Etico rappresenta quindi il necessario documento di riferimento sia per la definizione dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti e nelle relazioni con portatori di interessi reciproci nei confronti dell'ente, sia per prevenire qualsiasi comportamento irresponsabile o illecito da parte degli operatori verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'Organismo.

I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'Organismo di Mediazione, nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

Principi generali:

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (mediatori, parti, terzi);
- concorrenza leale ed impegno di informazione trasparente nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

Rispetto delle norme giuridiche.

L'Organismo di Mediazione informa la propria attività al rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra norma giuridica in vigore nell'ambito territoriale in cui opera. Analogamente deve informarsi l'attività dei suoi professionisti, mediatori, tirocinanti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni nonché di tutti i destinatari del presente Codice Etico.

Rapporti interni ed esterni.

I rapporti con e fra tutti i soggetti che interagiscono con l'Organismo sono improntati a criteri di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, serietà e rispetto reciproco che rappresentano i criteri ispiratori cui deve informarsi tutta l'attività professionale in tema di mediazione.

I professionisti, i mediatori, i tirocinanti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori esterni si impegnano a garantire che il rapporto dell'Organismo con i destinatari del servizio di mediazione sia improntato a imparzialità, trasparenza, disponibilità, rispetto, professionalità, serietà e cortesia e ad evitare arbitrarie e ingiustificate discriminazioni.

L'Organismo rifugge ogni discriminazione basata sull'età, sulla sessualità, sullo stato di salute e di integrità fisica, sulla razza, sulla nazionalità, sulle convinzioni religiose e politiche. Attività e comportamenti dei suoi professionisti, mediatori, tirocinanti, dipendenti, consulenti tecnici, e collaboratori esterni devono, analogamente, rifuggire qualsiasi genere di discriminazione.

L'Organismo promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Non sono tollerate richieste, pressioni o minacce volte ad ottenere comportamenti contrari alle leggi, ai regolamenti e a tutte le altre disposizioni normative di carattere cogente in vigore o alle convinzioni morali, religiose, comportamentali dei soggetti che operano presso l'Organismo.

Comunicazione

L'Organismo provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, esso provvede:

- alla diffusione del Codice presso i destinatari;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Equità e uguaglianza

Nello svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di conciliazione, l'Organismo DPL MEDIAZIONE si impegna ad essere indipendente e ad evitare condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

I Mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo DPL MEDIAZIONE si impegnano al loro volta ad essere imparziali, indipendenti e neutrali nei confronti delle parti e dei loro consulenti nell'esercizio delle rispettive attività. A tal fine si impegnano ad agire con lealtà e ad astenersi dal compimento di atti o da omissioni di natura discriminatoria ovvero dall'esercizio comunque di influenze a favore di una delle parti e dei loro consulenti.

L'Organismo nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà, equità e correttezza.

Diligenza

Nello svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di conciliazione, l'Organismo DPL MEDIAZIONE, al pari dei suoi dipendenti, mediatori e collaboratori, si impegna a seguire i canoni di diligenza professionale.

L'Organismo DPL MEDIAZIONE si avvale di Mediatori provvisti di titoli abilitativi all'esercizio della mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia ed accreditati presso lo stesso.

I mediatori utilizzati per il servizio di conciliazione devono anche possedere requisiti di onorabilità.

Pubblicità

L'Organismo DPL MEDIZIONE si impegna ad evitare l'utilizzo di pubblicità, i cui contenuti, siano ingannevoli e non veritieri ed anche a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica o di altro tipo in modo improprio.

Tutela della Concorrenza

L'Organismo riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della mediazione.

Ciascun destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra Organismi di Mediazione.

Regalie e omaggi

L'Organismo DPL MEDIAZIONE e tutti i destinatari, nell'ambito dell'attività di mediazione, devono astenersi dall'accettare e dall'effettuare qualsiasi forma di regalia, beneficio, vantaggio, utilità od omaggio, a prescindere dalla finalità ovvero dall'importo.

Effetti della violazione e della inosservanza del Codice Etico

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei destinatari comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi e il pieno diritto dell'Organismo DPL MEDIAZIONE a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. La Società intende sanzionare i comportamenti dei destinatari che non siano conformi e coerenti ai valori e ai principi del Codice Etico, riservandosi quindi la più ampia tutela dei propri interessi secondo la gravità delle infrazioni commesse.

Entrata in vigore

Il presente Codice è immediatamente esecutivo.

La condivisione dei principi e dei valori etici deve, nell'intenzione dell'Organismo, contribuire a creare un valore aggiunto, in grado di favorire il miglioramento continuo della qualità nell'espletamento della missione dell'organismo.

Il Codice Etico potrà essere oggetto di aggiornamenti.

ALLEGATO III

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

DATA _____ ADR NUM. _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE “DPL Mediazione &Co.”

Scala di valutazione. 1 = valore minimo - 5 = valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di Mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□
- 3□ - 4□ - 5□

b) La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) Abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

ALLEGATO IV

ASSUNZIONE DI INCARICO e DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E RISERVATEZZA

(ARTT. 9 E 10 DEL D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28)

Pratica n°

Il sottoscritto, in qualità di Conciliatore iscritto presso codesto Ente di Conciliazione

ACCETTA

la nomina a conciliatore della controversia tra:

.....

.....

DICHIARA

- di essere e rimanere indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle parti in lite, nel rispetto del Regolamento di DPL Mediazione & Co. e del Codice Europeo di condotta dei Mediatori;
- di rispettare il Regolamento di conciliazione;
- di accettare il compenso previsto dal Tariffario e dall'accordo economico sottoscritto;
- che provvederà a informare prontamente DPL Mediazione & Co. di eventuali sopravvenuti motivi di pregiudizio alla propria indipendenza e imparzialità;
- che ogni dichiarazione resa dalle parti o dai loro consulenti nell'ambito del procedimento nonché ogni informazione che sia stata acquisita durante lo stesso procedimento non sarà in alcun modo rivelata o divulgata a terzi;
- che tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della Mediazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
- che non deporranno sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di Mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, trovando applicazione le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale nonché le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

ALLEGATO V

Decreto 30 maggio 2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

30 maggio 2002

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002)

Il Ministro della Giustizia

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, nè in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, nè in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

ALLEGATO

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle

vacazioni.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale euro 19,11;

ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

autopsia euro 67,66;

autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;

per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica euro 19,11;

esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;

per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca

quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.